

PRASSI "CODIFICATE" DEL TRIBUNALE DI SOAVE

All'esito dell'incontro tenutosi il 10.11.2004 tra il Giudice Unico di Soave Dott.ssa Livia Magri ed alcuni degli Avvocati del Foro, finalizzato ad uno svolgimento più funzionale e collaborativo dell'attività dell'Ufficio, si è stabilito quanto segue:

- le udienze, a partire dal mese di febbraio 2005, si terranno nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì di ogni settimana (fino alla fine di gennaio 2005 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì);
- le udienze del martedì e del giovedì verranno riservate all'istruttoria, alla effettiva comparizione delle parti per la conciliazione; alle prime udienze di procedimenti cautelari e possessori e, in qualche caso, alla decisione sull'ammissione delle istanze istruttorie (le udienze di ammissione dei mezzi istruttori potranno infatti essere fissate il martedì, il mercoledì, o il giovedì);
- l'udienza del mercoledì sarà riservata, in prevalenza, alle prime udienze ed alle udienze di trattazione "semplice" (prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. nei casi in cui non sia stata espressamente richiesta dai difensori, in sede di prima udienza di comparizione ex art. 180 c.p.c., la comparizione effettiva delle parti; seconda udienza di trattazione fissata a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 V comma c.p.c., udienze fissate per l'acquisizione di elaborato peritale o per il giuramento del C.T.U.; udienze di precisazione delle conclusioni; udienze di discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. o 420-447 bis c.p.c.); potrà essere fissata, sempre di mercoledì, come detto sopra, qualche udienza di ammissione dei mezzi istruttori;
- all'udienza del mercoledì le cause non saranno chiamate ad ora fissa, ma saranno distribuite in diverse fasce orarie nel corso della mattinata;
- nelle cause per le quali è già stata fissata dal precedente giudice la comparizione delle parti in un'udienza che cade di mercoledì, gli Avvocati sono invitati a non far presenziare i clienti in tale udienza: se i difensori, in tale udienza, richiederanno la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, il giudice fisserà udienza ad hoc in giorno diverso dal mercoledì;
- gli Avvocati che intendono far effettivamente comparire le parti all'udienza ex art. 183 c.p.c. per il tentativo di conciliazione vorranno farlo presente in sede di prima udienza di comparizione ex art. 180 c.p.c. onde consentire la fissazione della comparizione personale in giorno diverso dal mercoledì;
- quanto alle udienze di precisazione delle conclusioni già fissate dal precedente giudice dott. Coltro:
 - il giudice dott.ssa Magri provvederà a riorganizzare il ruolo dell'ufficio, operando una diversa distribuzione nell'arco dell'anno 2005 delle udienze di precisazione delle conclusioni già fissate dal precedente giudice istruttore (tenuto conto dell' "anzianità" di ciascuna causa e della natura degli interessi coinvolti nella causa stessa: ad es: un sinistro stradale grave avrà, a parità di "anzianità" della causa, in linea di massima la "precedenza" rispetto ad una causa avente ad oggetto il pagamento di una somma non rilevante);
 - il giudice dott.ssa Magri indicherà -per ciascuna causa nella quale è già stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni- la nuova data dell'udienza di precisazione delle conclusioni non con ordinanza emessa fuori udienza, ma all'udienza stessa originariamente fissata dal dott. Coltro, appunto, per la precisazione delle conclusioni (che si risolverà, dunque, in un'udienza in cui il giudice rinvierà la causa per gli stessi incombenti a data successiva): tale sistema, se da un lato "obbliga" gli Avvocati a presenziare ad un'udienza di mero rinvio, dall'altro consente di evitare che l'attività della cancelleria (sulla quale già incombe un carico di lavoro molto gravoso, considerata la

carezza di personale) venga ulteriormente appesantita dall'onere delle comunicazioni (che si renderebbero necessarie in numero piuttosto rilevante e che, peraltro, rappresentano, anche sotto il profilo economico, un costo non indifferente);

- le prime udienze nei procedimenti cautelari e possessori - quantomeno nel periodo iniziale di insediamento del giudice dott.ssa Magri presso il Tribunale di Soave - potranno essere fissate anche nel primo pomeriggio del martedì e del mercoledì: ciò in quanto le ore della mattinata sono perlopiù occupate da altre udienze a suo tempo fissate dal precedente giudice;
- nel corso della prima udienza relativa ai procedimenti cautelari e possessori non verranno sentiti gli eventuali sommari informativi; non è necessaria la comparizione personale delle parti, fermo restando che i difensori che ne ravvisino l'opportunità possono far presenziare le parti all'udienza stessa; all'esito della prima udienza verranno concessi termini per memorie istruttorie (in cui verranno articolati capitoli di prova), in modo tale che l'istruttoria espletata in fase sommaria possa valere anche per la fase di merito;
- gli Avvocati, al fine di rendere più agevole la consultazione degli atti e dei documenti di causa, sono pregati di elencare in maniera dettagliata, in calce ad ogni atto contestualmente al quale vengano dimessi documenti (con numerazione progressiva da riprodurre anche sui singoli documenti) le produzioni che vengono offerte (evitare il semplice riferimento ai "documenti richiamati in narrativa");
- gli Avvocati sono invitati a comunicare tempestivamente al giudice le eventuali transazioni intervenute tra le parti o la volontà delle parti stesse di abbandonare la lite (con rinuncia agli atti o attraverso il meccanismo della doppia mancata comparizione ex art. 309 c.p.c.), in modo tale da evitare al giudice l'inutile dispendio di tempo per lo studio di una causa "in via di estinzione";
- la verbalizzazione delle rispettive istanze da parte dei difensori deve essere stringata; in caso di necessità effettiva il giudice concederà semmai termine per il deposito di memorie ex art. 170 c.p.c.; nelle cause con conclusioni articolate, al fine di facilitare l'intestazione delle sentenze, gli Avvocati che lo ritengano possono accludere un floppy-disk contenente le conclusioni; il supporto verrà restituito dal giudice mediante deposito nel fascicolo di parte;
- con l'ordinanza ammissiva delle prove orali verrà limitato a due, per ciascuna parte, il numero dei testi da sentire alla prima udienza istruttoria (impregiudicata, ovviamente, la prosecuzione della prova); posto che la limitazione a due testi per parte non può essere fatta dal giudice in maniera generica senza l'indicazione del nome dei testi da citare (un'indicazione solo generica potrebbe infatti determinare problemi processuali ove una delle parti omettesse la citazione dei testi: rispetto all'escussione di quale teste detta parte dovrebbe essere dichiarata decaduta?) i difensori sono invitati ad indicare, all'udienza fissata per l'ammissione delle prove, i nomi dei testi (due per parte) che intendono escutere alla prima udienza di prove; in mancanza di indicazione, sarà il giudice ad indicare i nomi dei quattro testi da sentire; in quest'ultimo caso i difensori che volessero sentire alla prima udienza testi diversi da quelli indicati dal Giudice potranno presentare, con congruo anticipo rispetto all'udienza di assunzione delle prove, istanza di modifica dell'ordinanza ammissiva, chiedendo la sostituzione dei testi ivi nominati;
- quanto ai ricorsi monitori:
 - l'autentica dell'estratto delle scritture contabili può essere apposta, oltre che da notaio, da un funzionario comunale addetto; l'autentica non è richiesta se vi siano bolle o simili sottoscritti dal debitore che ha ricevuto la merce (o dal vettore);
 - gli Avvocati sono invitati ad inserire nel decreto - che normalmente viene predisposto dalla parte istante - gli importi spettanti per spese, diritti ed onorari sulla base della tabella predisposta dal Tribunale di Verona (di cui una copia, in cui sia evidenziato lo

scaglione tariffario nel quale rientra l'importo oggetto di ingiunzione, potrà essere inserita nel fascicolo di parte; non è, quindi, necessaria, la nota spese salvo casi specifici, motivati e documentati);

- nei casi in cui il decreto non potrà essere emesso (ad es. perché manca agli atti la documentazione necessaria), il giudice scriverà sulla copertina del fascicolo le ragioni ostative alla pronuncia del provvedimento; gli Avvocati (in particolare quelli del foro locale) sono invitati ad informarsi sull'esito dei propri ricorsi per decreto ingiuntivo presso la cancelleria, che verrà esonerata dal compito di telefonare presso gli studi legali per comunicare il contenuto dei "messaggi" informali del giudice;
- quanto alle procedure di sfratto per morosità, gli Avvocati sono invitati ad agire separatamente, con autonomo ricorso monitorio, per ottenere l'ingiunzione relativa al pagamento dei canoni.